



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Maurizio TOCCA	Presidente
Dott. Vincenzo PERGOLA	Consigliere relatore
Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8167 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di **AUTILIO Antonio**, nato Potenza il 15/06/1952 - C.F.: TLANTN52H15G942S, **VITA Rocco**, nato a Satriano di Lucania (PZ) il 07/04/1950 - C.F.: VTIRCC50D07G614K, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo SAVINO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Potenza alla Via del Gallitello, n. 177; **CARELLI Giovanni**, nato a Laterza (TA) il 28/07/1941 - C.F.: CRLGNN41L28E469K, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco DI CARO, Gaetano DI CARO e Luciano DI CARO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Matera alla Via Lupo Protospata, n. 16; **DE FILIPPO Vito**, nato a Sant'Arcangelo (PZ) il 27/08/1963 - C.F.: DFLVTI63M27I304I,

SALVATORE Donato Paolo, nato ad Avigliano (PZ) il 18/03/1956 - C.F.: SLVDTP56C18A519O rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Antonio FERRARA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Potenza in Via della Tecnica n. 24; **DE FRANCHI Prospero Giovanni**, nato a Corleto Perticara (PZ) il 28/07/1950 - C.F.: DFRPSP50L28D011B, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo PEDOTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza in Corso Garibaldi n. 32; **DI SANZA Antonio**, nato a Pisticci (MT) il 12/03/1962 - C.F.: DSNNTN62C12G712M, **SIMONETTI Emilia**, nata a Bucchianico (CH) il 09/04/1949 - C.F.: SMNMLE49D49B238M, **VITI Vincenzo Edoardo**, nato a Clusone (BG) il 27/03/1941 - C.F.: VTIVCN41C27C800N, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo MONTAGNA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Policoro in Via Resia, n. 3; **FIERRO Gaetano** nato a Potenza il 07.8.1945 – C.F. FRRGTN45M07G942A, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto BELISARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza in Viale Marconi, n. 75; **LA PENNA Sergio**, nato a Potenza il 20/11/1965 - C.F.: LPNSRG65S20G942M, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino PALAMONE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza in Via del Popolo, n. 30; **MASTROSIMONE Rosa**, nata a Matera il 30/09/1964 – C.F.: MSTRSO64P70F052J, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo BRACCIALE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi LAPOLLA sito in Potenza in Via Ciccotti n. 10; **MATTIA Franco Carmelo Mario**, nato a Tolve (PZ) il 19/09/1940 -

C.F.: MTTFNC40P19L197T, **NARDIELLO Giacomo**, nato a Ruoti (PZ) il 02/02/1949 - C.F.: NRDGCM49B02H641M, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni LO SASSO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vaglio Basilicata in Piazza del Popolo n. 7; **PITTELLA Maurizio Marcello Claudio**, nato a Lauria il 04/06/1962 - C.F.: PTTMZM62H04E483Y rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele DE BONIS CRISTALLI e Luca DI MASE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Potenza in Via N. Sauro, n. 102; **POTENZA Antonio**, nato Potenza il 22/03/1935 - C.F.: PTNNTN35C22G942M rappresentato e difeso dagli avv.ti Emiliano POTENZA e Domenico Antonio FERRARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza in Via della Tecnica n. 24; **SALIERNO Adeltina**, nata a Maracay (Venezuela) il 12/06/1961 - C.F.: SLRDTN61H52Z614Y rappresentata e difesa dall'avv. Michele SPAGNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Filna ORLANDO sito in Potenza in Via Mazzini n. 69; **SANTOCHIRICO Vincenzo**, nato a Tricarico (MT) il 15/07/1959 - C.F.: SNTVCN59L15L418C, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana VIOLETTO ed elettivamente domiciliato presso lo suo studio dell'avv. Vincenzo SANTANGELO sito in Potenza in Viale Marconi, n. 180; **FALOTICO Roberto**, nato a Guardia Perticara (PZ) il 20/06/1962 - C.F.: FLTRRT62H20E246R, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo GALANTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza in Via Maratea n. 8; **FLOVILLA Antonio**, nato a Montecalvo Irpino (AV) il 03/08/1948 e residente in Rionero in Vulture (PZ) alla Via

Rocco Girasole n. 3 - C.F.: FLVNTN48M03F448X; **FOLINO Vincenzo**, nato a Pietrapertosa (PZ) il 13/11/1958 e residente in Potenza alla Via Maratea n. 1 - C.F.: FLNVCN58S13G623Y; **PAGLIUCA Nicola Giovanni**, nato a Melfi (PZ) il 24/06/1961 e ivi residente in via Como n.74 - C.F.: PGLNLG61H24F104Q; **SCAGLIONE Luigi Carmine**, nato a Potenza il 10/09/1958 ed ivi residente alla Via Ettore Ciccotti n.64 - C.F.: SCGLCR58P10G942U; **STRAZIUSO Gennaro**, nato a Potenza il 06/06/1938 ed ivi residente al Corso Giuseppe Garibaldi n.32 - C.F.: STRGNR38H06G942J;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2015, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Angela Micele, il relatore dott. Vincenzo Pergola, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Michele Oricchio e gli avvocati Savino, Di Caro, Ferrara anche su delega dell'avv. Spagna, Pedota, Montagna, Galante, Belisario, Palamone, Bracciale, Lo Sasso, De Bonis e Violetto per i convenuti;

Ritenuto in

FATTO

Riferisce la Procura contabile di aver ricevuto, in data 4.12.2012, un esposto anonimo con cui si segnalavano plurimi episodi di malversazione di denaro pubblico compiuti da alcuni componenti del Consiglio regionale della Basilicata, indicati come responsabili dell'utilizzo del denaro messo a loro disposizione per finalità estranee alle funzioni di "rappresentanza", per le sole quali esso era utilizzabile.

Detta segnalazione trovava riscontro negli articoli pubblicati sui principali quotidiani locali che riferivano delle iniziative assunte dalla Procura della Repubblica di Potenza sui fatti segnalati.

Sulla base delle suindicate *notitiae damni*, la Procura contabile ha disposto l'apertura del fascicolo istruttorio, delegando poi conferenti indagini al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, disponendo anche l'acquisizione degli atti della parallela istruttoria penale.

L'indagine espletata dalla Guardia di Finanza - le cui risultanze sono rappresentate nel rapporto n. 0069251 del 10/10/2013 versato in atti - è consistita essenzialmente nell'acquisizione e nell'esame della documentazione prodotta da ciascun Consigliere regionale dell'VIII legislatura, per le annualità 2009 e 2010, a giustificazione del rimborso ottenuto a titolo di spese di rappresentanza per verificare la sussumibilità in tale categoria dei numerosi titoli allegati alle relative richieste.

L'attività istruttoria svolta dalla G.d.F. consentiva, in particolare, la compilazione di una scheda per ciascun Consigliere regionale in carica nel periodo di riferimento, in cui veniva inserita tutta la documentazione fiscale di spesa, avendo cura di riordinarla per data, orario, numero di documento, ragione sociale e dati degli esercizi commerciali, ubicazione, importi, natura, qualità del bene procedendo a revisionare ed annotare ben 4.034 registrazioni.

Puntualizza il Requirente che l'esame della predetta documentazione lo induceva a ritenere provata l'esistenza di un diffuso malcostume da

parte dei Consiglieri regionali (ad eccezione di Antezza, Restaino, Ruggiero e Tisci) consistito nell'utilizzo delle spese di rappresentanza per ottenere un illegittimo rimborso di ingiustificate spese, principalmente di vitto ed alloggio, con conseguente configurabilità di un danno complessivo per le finanze della Regione Basilicata per un ammontare di € 323.080,51, rappresentato nella seguente tabella riassuntiva:

SPESE RENDICONTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE BASILICATA NELLA VIII LEGISLATURA - ANNI 2009/2010 - ART. 11 LEGGE REGIONALE N. 8/1998									
N.	NOMINATIVO	Importo				Soggi			
		complessivo		Ristorazione		orni		Altre spese	
		Anno	anno	Anno	Anno	anno	Anno	anno	Anno
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	SIMONETTI Emilia	4.130,60	1.271,00	4.130,60	71,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2	FALOTICO Roberto	13.741,60	3.739,20	13.626,60	3.739,20	115,00	0,00	0,00	0,00
3	SALVATORE Donato Paolo	5.396,25	3.770,30	4.988,25	3.402,30	408,00	350,00	0,00	0,00
4	VITA Rocco	8.074,79	3.081,50	6.524,79	3.081,50	0,00	0,00	1.550,00	0,00
5	LOGUERCIO Innocenzo	2.423,69	1.228,11	2.423,69	1.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAGLIUCA Nicola Giovanni	2.315,50	306,00	2.235,50	306,00	80,00	0,00	0,00	0,00
7	LAPENNA Sergio	7.601,70	970,00	7.369,70	970,00	232,00	0,00	0,00	0,00
8	MATTIA Franco Carmelo Mario	3.407,65	2.025,35	2.513,65	1.810,35	894,00	215,00	0,00	0,00

9	DE FILIPPO Vito	4.701,90	0,00	4.311,90	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
10	ANTEZZA Annunziata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DI SANZA Antonio	13.206,54	5.057,05	12.774,74	5.057,05	431,80	0,00	0,00	0,00
12	FOLINO Vincenzo	7.218,50	2.204,10	7.218,50	2.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PITTELLA Maurizio M.C.	4.122,20	3.777,60	4.004,20	3.777,60	118,00	0,00	0,00	0,00
14	RESTAINO Erminio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SANTOCHIRICO Vincenzo	19.720,05	5.429,00	11.386,05	4.971,00	384,00	458,00	7.950,00	0,00
16	STRAZIUSO Gennaro	25.418,65	10.511,70	25.418,65	10.421,70	0,00	90,00	0,00	0,00
17	SALIERNO Adeltina	15.558,54	225,00	14.001,84	115,00	1.556,70	110,00	0,00	0,00
18	MASTROSIMONE Rosa	9.445,33	5.355,72	7.587,36	3.677,03	475,00	746,00	1.382,97	932,69
19	NAPOLI Michele	2.926,30	853,40	2.812,30	853,40	0,00	0,00	114,00	0,00
20	DI LORENZO Pasquale Antonio	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MOLLICA Francesco	1.958,09	559,80	1.958,09	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SCAGLIONE Luigi Carmine	10.105,38	5.075,18	9.571,08	5.075,18	216,50	0,00	317,80	0,00
23	AUTILIO Antonio	11.599,08	4.526,85	10.027,38	4.526,85	67,70	0,00	1.504,00	0,00
24	CARELLI Giovanni	10.384,00	2.974,00	3.929,00	1.944,00	275,00	0,00	6.180,00	1.030,00

	DE FRANCHI								
25	Prospero Giovanni	15.693,75	3.551,50	15.028,75	3.551,30	665,00	0,00	0,00	0,00
26	FLOVILLA Antonio	7.473,00	1.838,00	5.331,00	1.518,00	2.142,00	320,00	0,00	0,00
	RUGGIERO								
27	Vincenzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANCUSI Agatino								
28	Lino	3.955,50	1.730,20	3.955,50	1.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIERRO Gaetano	6.304,90	4.395,18	6.108,90	4.395,18	196,00	0,00	0,00	0,00
30	TISCI Antonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NARDIELLO								
31	Giacomo	15.580,01	4.658,72	12.962,01	4.658,72	2.618,00	0,00	0,00	0,00
	VITI Vincenzo								
32	Edoardo	4.698,40	2.347,00	4.698,40	2.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POTENZA Antonio	3.467,15	0,00	3.467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ANNO 2009	241.619,05		211.355,58		11.264,70		18.998,77	
TOTALE ANNO 2010		81.461,46		75.991,57		2.289,00		3.162,69
TOTALE COMPLESSIVO	323.080,51		287.347,15		13.553,70		22.161,46	

Puntualizza l'attore pubblico che: *“Nella colonna “altre spese” venivano riportati i costi relativi a peculiari ulteriori specifici episodi di cattiva ed illegittima gestione di denaro pubblico che concorrevano alla determinazione del danno come innanzi quantificato”.*

Veniva, conseguentemente, emesso e notificato rituale invito a dedurre

- con allegata tabella riepilogativa individuale delle spese a ciascuno contestate - con cui veniva contestato specificamente a ciascuno dei 29 indagati il danno che si riteneva essi avessero concorso a creare alla Regione Basilicata, attraverso i reiterati comportamenti gravemente difforni da quelli che il ruolo pubblico imponeva.

Riferisce il P.M. contabile che, dopo lo svolgimento del c.d. contraddittorio preliminare, *“la doverosa rivalutazione dell’ingente materiale probatorio così complessivamente acquisito agli atti dell’inchiesta induceva questo P.M. finanziario ad archiviare la posizione dell’ex consigliere regionale Di Lorenzo Pasquale Antonio e a confermare sostanzialmente l’originario impianto accusatorio in punto di diritto, salvo alcune variazioni in diminuzione del quantum contestato ad alcuni consiglieri (a seguito della produzione di idonea documentazione giustificativa)”*.

Pertanto ha evocato in giudizio gli odierni convenuti, per rispondere del danno prodotto alla regione Basilicata *“quale conseguenza immediata e diretta della concorrente condotta posta in essere nella loro qualità di componenti del consiglio regionale nell’VIII legislatura, fra il 2009 e il 2010 chiesero ed ottennero dall’Ente rimborsi non dovuti attraverso la autoqualificazione quali spese di rappresentanza di esborsi sostenuti privatamente senza che potesse ad essi essere ricollegata alcuna attività riconducibile all’ufficio elettivo ricoperto”*.

Per meglio inquadrare l’assunto accusatorio, precisa l’atto introduttivo del giudizio, che le spese ammesse a rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge regionale n. 8/1998 e dall’art. 3 della

delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 357/2000, che all'epoca disciplinavano la materia, *“sono solo quelle relative alle attività di rappresentanza, di segreteria, di ricerca e di studio, per l'acquisizione di servizi, per le collaborazioni, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni ed incontri di rilevanza politica, comunque non in rappresentanza della Regione nonchè all'acquisto di strumentazione informatica e telefonica e ai relativi canoni di utenza, di materiale di cancelleria, manifesti, pubblicazioni varie e spese postali, nonché i canoni per il consumo di energia e per l'affitto e arredo di locali, destinati esclusivamente all'attività di segreteria ed ubicati nell'ambito del territorio regionale”*.

Puntualizza ancora l'attore: *“Sulle spese di rappresentanza si è più volte espressa anche la Corte dei conti che ha ribadito non solo la necessità di documentare qualsiasi spesa sostenuta da parte di enti pubblici, ma entrando nello specifico, le qualifica come quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente al fine di crescere il prestigio dell'immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca..... Nel caso che qui ci occupa e che è essenzialmente alimentato da rimborsi per generiche e reiterate spese di vitto ed alloggio, non solo non può ravvisarsi alcuna visibilità positiva per l'ente regione nei confronti dei cittadini lucani, ma neanche alcuna parvenza di rappresentanza legale del corpo elettorale.....*

Come pure va respinta l'assiomatica asserzione secondo cui tutte tali spese rientrerebbero automaticamente nel concetto non meglio precisato di “rappresentanza politica”..... si osserva come la

rappresentanza di cui parla l'art.11 della L.R. n.8/1998 non può essere "libera nei fini" ma deve sempre essere documentatamente strumentale all'attività svolta in conseguenza del mandato elettorale ricevuto.

Appare, altresì, utile ricordare che la giurisprudenza del Giudice contabile ha sempre considerato un onere imprescindibile a carico del soggetto che dispone la spesa, l'allegazione di "un'adeguata esternazione delle circostanze e dei motivi che hanno giustificato l'esborso in relazione all'esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno, nonché una puntuale dimostrazione documentale degli aspetti soggettivi, temporali e modali della spesa stessa, tale da consentire una valutazione della rispondenza ai fini pubblici, non potendosi pertanto ritenere sufficiente una mera esposizione della spesa informa generica o globale".....

Tanto ribadito deve evidenziarsi come gli elementi acquisiti agli atti dell'istruttoria non rechino alcuna evidenza documentale delle occasioni in cui le spese di rappresentanza sarebbero state sostenute, né giustificativi idonei a dimostrare un effettivo collegamento tra l'esborso finanziato e le esigenze istituzionali di promozione dell'immagine del consigliere, quale rappresentante della Regione, presso soggetti qualificati..... Ne consegue che tutti i rimborsi fruiti per spese per le quali non emerge alcun nesso eziologico con la funzione svolta, devono essere considerati "privi di causa" (vedasi art.1343 cod.civ) e, quindi, indebiti e costituenti danno per le finanze regionali tanto più ove si ponga mente al fatto che il sistema prevedeva un anticipo mensile del 100% del tetto massimo rimborsabile "per spese di rappresentanza",

con successivo onere dei percipienti di rendicontare o restituire il di più non utilizzato o non rientrante nella tipologia ammissibile a rimborso”.

Evidenzia il P.M., che le spese contestate riguardano per la maggior parte i costi di ristorazione ed alloggio alberghiero, ma contemplano anche altre spese, come di seguito specificato:

1) **SIMONETTI Emilia** ha acquistato libri ed atti per un convegno pari ad euro 1.200,00;

2) **VITA Rocco** ha rendicontato euro 1.550,00 con documenti non fiscali della Proloco di Brienza per acquisto di prodotti tipici locali e per un convegno;

3) **SANTOCHIRICO Vincenzo** ha rendicontato l'acquisto di n.3 divani per un importo di euro 7.950,00 di cui si sconosce effettiva destinazione;

4) **MASTROSÌMONE Rosa** ha effettuato acquisti per un importo di euro 2.315,66 relativi a profumi, farmaci, articoli da regalo, abbigliamento, cornici, tabacchi, materiale vario, fiori e piante, libri, gioielli, pelletteria e riparazione tv;

5) **NAPOLI Michele** ha indicato nelle spese una fattura relativa a spese telefoniche per euro 114,00 intestata ad una collaboratrice;

6) **SCAGLIONE Luigi** ha effettuato acquisti per euro 317,80 relativi a cd, pile, piante e fiori, pneumatici, lavaggio auto, prestazioni varie e tabacchi;

7) **AUTILIO Antonio** ha rendicontato acquisti pari ad euro 1.504,00 per articoli promozionali in argento e coppe sportive;

8) **CARELLI Giovanni** ha presentato fatture relative a canoni di

locazione di elementi di arredo ed attrezzature per un importo di euro 7.210,00;

9) **STRAZIUSO Gennaro** risulta avere invece presentato documentazione comprovante le spese sostenute con evidenti alterazioni nella data e negli importi.

Relativamente alle predette spese, specifica l'attore: *“Ovviamente anche tali comportamenti sono stati contestati e su di essi si sono ricevute controdeduzioni alcune delle quali condivisibili ed altre meno: ad esempio la Simonetti ha dimostrato che l'acquisto contestato di libri si riferiva ad una pubblicazione “Le strutture residenziali per anziani in Basilicata” frutto di una ricerca promossa dalla Regione cui la stessa aveva dato notevole impulso e che detta pubblicazione era stata distribuita gratuitamente ai cittadini interessati. Invece non si è potuto condividere l'assunto del Santochirico secondo il quale l'acquisto di divani era legittimo in quanto il regolamento n.357/2000 all'art.3 consente solo l'acquisto di arredo di locali destinati esclusivamente all'attività di segreteria, nel mentre nel caso di specie si è accertato che all'indirizzo di via XX settembre n.6 in Matera risulta esservi oltrechè la segreteria politica anche lo studio professionale privato del predetto avvocato (vedasi documentazione versata in atti)”*.

Circa l'elemento oggettivo dell'invocata responsabilità, deduce l'attore che l'attività istruttoria svolta *“ha portato alla determinazione di un danno per le finanze della Regione Basilicata, da parte di ciascuno degli odierni invitati per le causali innanzi esposte (e riassunte per ciascuno nella scheda personale allegata al prodromico invito, tutte ora*

versate in atti su supporto informatico) nelle misure di seguito precisate, che sono state rideterminate in diminuzione rispetto a quelle contestate nell'invito a dedurre proprio a seguito dell'esame di alcuni elementi di prova forniti dai consiglieri Mancusi, Mollica, Simonetti e Viti e dell'archiviazione della posizione del DI Lorenzo:

1. *Autilio Antonio € 16.125,93;*
2. *Carelli Giovanni € 13.358,00;*
3. *De Filippo Vito € 4.701,90;*
4. *De Franchi Prospero Giovanni € 19.245,25;*
5. *Di Sanza Antonio € 18.263,59;*
6. *Falotico Roberto € 17.480,80;*
7. *Fierro Gaetano € 10.700,08;*
8. *Flovilla Antonio € 9.311,00;*
9. *Folino Vincenzo € 9.422,60;*
10. *La Penna Sergio € 8.571,70;*
11. *Lo Guercio Innocenzo € 3.651,80;*
12. *Mancusi Agatino Lino € 4.000,00*

(ex 5.685,70);

13. *Mastrosimone Rosa € 14.801,05;*
14. *Mattia Franco Carmelo Mario € 5.433,00 ;*
15. *Mollica Francesco € 1.500,00*

(ex 2.517,89);

16. *Napoli Michele € 3.779,70;*
17. *Nardiello Giacomo € 20.238,73;*
18. *Pagliuca Nicola Giovanni € 2.621,50;*

19. Pittella Maurizio Marcello Claudio € 7.899,80;

20. Potenza Antonio € 3.467,15;

21. Salierno Adeltina € 15.783,54;

22. Salvatore Donato Paolo € 9.166,55;

23. Santochirico Vincenzo € 25.149,05;

24. Scaglione Luigi Carmine € 15.180,56;

25. Simonetti Emilia € 3.000,00

(ex 5.401,60);

26. Straziuso Gennaro € 35.930,35;

27. Vita Rocco € 11.156,29;

28. Viti Vincenzo Edoardo €. 5.000,00

(ex 7.045,40)

TOTALE € 314.939,92

Detto importo complessivo come risultante dalla sommatoria delle spese contestate ai singoli Consiglieri e rideterminato (anche ai sensi dell'art.1226 cod.civ.), alla luce della documentazione e delle giustificazioni prodotte dagli invitati Mancusi, Mollica, Simonetti e Viti costituisce danno per le finanze della Regione Basilicata perché relativo a rimborsi di spese personali effettuate dai Consiglieri regionali iure privatorum e non a causa e nell'esercizio del munus publicum rivestito a seguito della propria elezione in Consiglio regionale".

Circa l'elemento soggettivo dell'invocata responsabilità dei Consiglieri regionali, puntualizza la citazione; "ognuno di essi, nel presentare tramite il proprio capogruppo, la documentazione giustificativa delle spese allegare come di "rappresentanza" ha scientemente utilizzato la

carica ricoperta per "autocertificare" come avvenute nello svolgimento di compiti di rappresentanza spese che non avevano alcuna attinenza diretta con l'incarico ricoperto profittando di un sistema di controlli assolutamente inefficiente in quanto mai posto in condizione di funzionare dallo stesso vertice politico del Consiglio regionale che non risulta avere mai stabilito le modalità di controllo a campione, i tempi e le persone da verificare da parte della competente dirigenza amministrativa..... emerge come ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici o dei servizi incomba sì una qualificata prudenza nella fase di autorizzazione delle spese ma, nel caso di specie, ad essi non possa considerarsi attribuibile a titolo di colpa grave l'omesso controllo delle istanze di rimborso dei Consiglieri regionali qui censurate, per la mancanza dell'adozione da parte dell'organo politico delle specifiche metodologie di verifica delle spese effettuate dai propri componenti e richieste a rimborso.

Ecco perché ancora più gravemente colposa - se non dolosa - è la condotta posta in essere dai Consiglieri regionali odierni convenuti che da un lato non hanno adottato i provvedimenti necessari per garantire un minimo di controllo sulle loro rispettive richieste di rimborso spese di rappresentanza e, dall'altro, consapevoli di tale assenza hanno chiesto ed ottenuto rimborsi per una molteplicità di spese - essenzialmente di vitto ed alloggio - scisse dalla dimostrazione della loro sia pur minima inerenza a qualsiasi attività istituzionale".

Pertanto l'atto introduttivo del giudizio conclude affinché gli odierni convenuti siano condannati al pagamento in favore della Regione

Basilicata delle somme di seguito specificate, maggiorate degli accessori di legge:

1. Autilio Antonio, per un danno pari a € 16.125,93;
2. Carelli Giovanni, per un danno pari a € 13.358,00;
3. De Filippo Vito, per un danno pari a € 4.701,90;
4. De Franchi Prospero Giovanni, per un danno pari a € 19.245,25;
5. Di Sanza Antonio, per un danno pari a € 18.263,59;
6. Falotico Roberto, per un danno pari a € 17.480,80;
7. Fierro Gaetano, per un danno pari a € 10.700,08;
8. Flovilla Antonio, per un danno pari a € 9.311,00;
9. Folino Vincenzo, per un danno pari a € 9.422,60;
10. La Penna Sergio, per un danno pari a € 8.571,70;
11. Lo Guercio Innocenzo, per un danno pari a € 3.651,80;
12. Mancusi Agatino Lino, per un danno pari a € 4.000,00
13. Mastrosimone Rosa, per un danno pari a € 14.801,05;
14. Mattia Franco Carmelo Mario, per un danno pari a € 5.433,00;
15. Mollica Francesco, per un danno pari a € 1.500,00;
16. Napoli Michele, per un danno pari a € 3.779,70;
17. Nardiello Giacomo, per un danno pari a € 20.238,73;
18. Pagliuca Nicola Giovanni, per un danno pari a € 2.621,50;
19. Pittella Maurizio Marcello Claudio, per un danno pari a € 7.899,80;
20. Potenza Antonio, per un danno pari a € 3.467,15;
21. Salierno Adeltina, per un danno pari a € 15.783,54;
22. Salvatore Donato Paolo, per un danno pari a € 9.166,55;
23. Santochirico Vincenzo, per un danno pari a € 25.149,05;

24.Scaglione Luigi Carmine, per un danno pari a €15.180,56

25.Simonetti Emilia, per un danno pari a € 3.000,00;

26.Straziuso Gennaro, per un danno pari a € 35.930,35;

27.Vita Rocco, per un danno pari a € 11.156,29;

28. Viti Vincenzo Edoardo, per un danno pari a € 5.000,00;

chiedendo altresì al Presidente della Sezione giurisdizionale che promuova il c.d. “procedimento monitorio”, previsto dall’art. 55 del R.D. n. 1214/1934 modificato dall’art. 10 bis della l.n.248/2005, nei confronti dei seguenti convenuti De Filippo Vito, Loguercio Innocenzo, Mancusi Agatino Lino, Mollica Francesco, Pagliuca Nicola Giovanni, Potenza Antonio, Simonetti Emilia, Viti Vincenzo Edoardo, ai quali è stato contestato un danno contenuto entro gli € 5.000,00.

Il Presidente della Sezione giurisdizionale ha attivato il procedimento monitorio con determina n. 1/2014 e, viste poi le dichiarazioni di accettazione dell’addebito ritualmente presentate dai convenuti Mollica Francesco, Mancusi Agatino Lino, Loguercio Innocenzo e Napoli Michele, ha emesso nei confronti dei predetti l’ordinanza n. 9/2014, con la quale ha disposto il pagamento in favore della Regione Basilicata delle seguenti somme: Mollica € 1.500,00, Mancusi € 4.000,00, Loguercio € 3.651,80, Napoli € 3.665,70.

In difesa del convenuto **Pittella** si sono costituiti in giudizio gli avv.ti De Bonis e Di Mase eccependo preliminarmente la nullità dell’attività istruttoria e degli atti consequenziali, ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2009, in quanto assunti in assenza di specifica e concreta notizia di danno, nonché la nullità della citazione, perché del tutto

generica e priva dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 164 c.p.c.. Nel merito, i difensori, si sono lungamente soffermati ed evidenziare la peculiarità della funzione di Consigliere regionale, che comporta un continuo contatto e necessità di incontri con soggetti rappresentativi delle comunità locali e delle loro esigenze, e conseguentemente la condotta del loro assistito è esente da censure atteso che la documentazione portata a rimborso è tutta inerente alla sua attività istituzionale, di rappresentanza e di conoscenza delle esigenze della collettività locale, chiedendo la prova testimoniale di alcuni soggetti sul punto. I difensori hanno pertanto concluso in via principale affinché sia “dichiarato nullo, inammissibile ed infondato l’atto di citazione” ed in subordine perché sia applicato il c.d. potere riduttivo.

In difesa della convenuta **Mastrosimone** si è costituito l’avv. Bracciale depositando memoria nella quale eccepisce preliminarmente la nullità della citazione, perché priva dei requisiti previsti dall’art. 163 c.p.c., censurando la genericità con cui è formulata la pretesa risarcitoria. Il difensore ha poi dedotto che *“la Corte dei conti non può estendere il controllo a spese assunte dai consiglieri..... perché si riferiscono ad un esercizio (2009-2010) per il quale non era in vigore il sistema dei controlli introdotto con il decreto legge 174 e successivamente disciplinato dal DPCM 21 dicembre 2012”*. Il difensore ha poi argomentato circa le legittimità delle spese effettuate dalla sua assistita, rientranti comunque nell’ambito delle spese di rappresentanza, sottolineando che comunque l’ambiguità della normativa regionale in materia, e la mancanza di rilievi da parte dell’Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale, deputato al controllo di tali spese, escludono la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'invocata responsabilità. Il difensore ha concluso chiedendo preliminarmente che sia dichiarata la nullità della citazione e "l'insussistenza del potere della Corte dei conti a sindacare sull'inerenza delle spese relative all'anno 2009-2010", nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea, ed in subordine l'applicazione del c.d. potere riduttivo.

Nell'interesse dei convenuti **Simonetti e Viti** si è costituito in giudizio l'avv. Montagna depositando distinte memorie nelle quali, dopo aver evidenziato che il P.M., dopo l'audizione personale dei convenuti in sede di c.d. contraddittorio preliminare, ha rideterminato in diminuzione l'importo precedentemente indicato quale danno da risarcire nell'invito a dedurre, deduce che dalla domanda formulata in citazione "*non è dato comprendere quale sia l'ulteriore somma non sottratta all'addebito il che non consente alla difesa una contestazione precisa e puntuale. Sotto questo profilo la domanda è affetta da nullità*". Il difensore ha poi sostenuto l'infondatezza nel merito della richiesta attorea, considerato che le spese si riferiscono a pasti consumati in occasione delle intere giornate trascorse per i lavori consiliari, del ricevimento di delegazioni, delle riunioni con altre forze politiche e degli incontri con esterni, indicando alcuni testi a sostegno di quanto innanzi. Il difensore ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda.

L'avv. Montagna si è costituito in giudizio anche in difesa del convenuto **Di Sanza**, depositando memoria nella quale preliminarmente chiede la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello

penale pendente per gli stessi fatti. Il difensore ha poi sostenuto l'infondatezza nel merito della richiesta attorea, considerato che le spese si riferiscono a pasti consumati in occasione delle intere giornate trascorse per i lavori consiliari, del ricevimento di delegazioni, delle riunioni con altre forze politiche e degli incontri con esterni, indicando alcuni testi a sostegno di quanto innanzi. Il difensore ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda.

Nell'interesse del convenuto **De Franchi** si è costituito in giudizio l'avv. Pedota, depositando memoria nella quale sostiene che la prospettazione attorea si fonda su un erroneo presupposto, confondendo le spese di "rappresentanza istituzionale", soggette ai canoni e criteri indicati dal P.M., con i rimborsi spettanti ai Consiglieri regionali ai sensi dell' art. 11 della L.R. n. 8/1998, finalizzati invece "*a rendere possibile l'esercizio del mandato*". Pertanto le spese esposte dal suo assistito rientrano pienamente tra quelle ammesse dalla legge regionale, essendo spese di ristorazione o trasferte riferite ad incontri di rilevanza politica o occasioni pubbliche, regolarmente documentate nei rendiconti attraverso i documenti di spesa, che erano gli unici richiesti dalla norma e dall'Ufficio regionale preposto ai controlli, senza che le eventuali carenze dei controlli stessi possano essere addebitati al convenuto. Pertanto il difensore ha concluso affinché sia respinta l'avversa domanda, invocando in subordine l'applicazione del c.d. "potere riduttivo".

In difesa dei convenuti **Nardiello e Mattia** si è costituito in giudizio l'avv. Lo Sasso, depositando distinte memorie nelle quali

preliminarmente eccepisce la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., stigmatizzando *“l’assoluta genericità della contestazione liddove invece il precetto che deriva dal rispetto del diritto alla difesa imporrebbe che la contestazione fosse circostanziata e riferita alla persona (del consigliere) esattamente e specificamente individuata”*.

Con specifico riferimento alla condotta del Nardiello, sostiene la difesa che le spese effettuate si riferiscono ad incontri e partecipazione a manifestazioni ufficiali riconducibili all’attività di Consigliere regionale, come può evincersi dalla documentazione versata in atti, ad eccezione della spesa di € 68,50, di cui allo scontrino fiscale dell’Hotel Club Il Baricentro di Casamassima, esposta nel rendiconto per mero errore materiale, e già restituita alla Regione come documentato dalla depositata quietanza di riscossione.

Anche con riferimento alla condotta del Mattia il difensore ha dedotta la legittimità delle spese in quanto inerenti alla funzione svolta, depositando a sostegno del proprio assunto le *“dichiarazioni effettuate dal convenuto ed accluse ai documenti di spesa depositati in sede di rendicontazione e richiesta di rimborso”*.

Su tali presupposti la difesa ha concluso per il rigetto dell’avversa domanda.

In difesa del convenuto **Santochirico** si è costituito in giudizio l’avv. Violetto, depositando memoria nella quale innanzitutto si sofferma lungamente a confutare la tesi attorea circa la non rimborsabilità della spesa per l’acquisto di tre divani, non risultando la loro effettiva destinazione ai locali ubicati in Matera in via XX Settembre n. 6, ove il

convenuto aveva fissato la sede della “segreteria politica”, evidenziando che era stato accertato che allo stesso indirizzo vi era anche il suo studio privato di avvocato.

Allo scopo ha dedotto – depositando numerosi atti a corredo di quanto esposto - che il suo assistito ha locato un unità abitativa “*per il solo uso di attività politica di assessore regionale*”, ubicato in Matera in via XX Settembre n. 6, catastalmente individuato al Fg n. 159, particella n. 3350, **sub 31**, del tutto autonomo e distinto da altri due locali destinati a studio legale e ubicati nello stesso immobile, ma accatastati **sub 29 e sub 30**. Pertanto il Santochirico, unitamente alle spese per altri elementi di arredo pur non contestate dalla Procura, ha legittimamente chiesto il rimborso della spesa sostenuta per i divani, pienamente sussumibile tra quelle di “arredo locali destinati esclusivamente all’attività di segreteria” previste dall’art. 3 della D.U.P. n. 357/2000, provvedendo poi, allorquando è cessata la locazione dell’immobile adibito a “segreteria politica”, alla riconsegna alla Regione di tutti gli elementi di arredo acquistati, come previsto dalla disciplina di settore, e come risulta dalla depositata documentazione attestante la loro presa in carica nel patrimonio della Regione.

Circa le ulteriori contestazioni attoree, riguardanti spese per ristorazione ed alloggio in albergo, la difesa evidenzia che esse non vanno ricondotte nella comune e consolidata nozione di “spese di rappresentanza istituzionale” evocata dal P.M., ma vanno più correttamente inquadrate come “rimborso delle spese per l’esercizio del mandato”, secondo quando emerge dal dato letterale e dalla ratio

dell' art. 11 della L.R. n. 8/1998 e dalla deliberazione n. 357/2000; quindi secondo la prospettazione difensiva, alla luce di quanto innanzi, tutte le spese contestate rientrano pienamente tra quelle rimborsabili, pur *“essendo peraltro impossibile, a distanza di anni, ricostruire le circostanze proprie di ciascun episodio di spesa”*. Il difensore ha poi argomentato circa l'assenza dell'elemento soggettivo dell'invocata responsabilità, evidenziando che il suo assistito, in sede di rendicontazione, ha sempre ottemperato a quanto richiesto dal regolamento e dall'Ufficio regionale preposto al controllo su tali spese, che non ha mai richiesto di dimostrare il nesso tra ogni spesa e la funzione svolta. Pertanto il difensore ha concluso perché il suo assistito sia assolto dagli addebiti contestati, indicando poi, in via istruttoria, che sia ammesse prove testimoniali circa quanto dedotto.

Nell'interesse del convenuto **Fierro**, si è costituito in giudizio l'avv. Belisario, depositando memoria nella quale sostiene che, contrariamente alla tesi della pubblica accusa, le spese per le quali spetta il rimborso al consigliere regionale sono quelle legate al concetto di rappresentanza politica, essendo finalizzate all'esercizio del mandato elettorale, come emerge dalla lettura e dalla ratio della normativa regionale in materia. Ha pertanto evidenziato la legittimità delle spese effettuate dal suo assistito, rinviando anche ad un allegato prospetto in cui sono elencate le spese, con indicazione dei *“motivi di rappresentanza”* che le giustificano, allegando copia della pubblicazione *“La grande Lucania”*. Ha altresì evidenziato l'estrema generalità della domanda attorea, che in tal modo elude l'onere della prova di cui è

gravata secondo le regole generali. Il difensore ha poi sostenuto che le richieste di rimborso delle spese sono state inoltrate sulla base di una prassi ultradecennale, mai contestata dall'Ufficio di Presidenza preposto ai controlli, così che va comunque esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave, concludendo per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, chiedendo l'applicazione del potere riduttivo.

In difesa dei convenuti **De Filippo e Salvatore** si è costituito in giudizio l'avv. Ferrara, depositando memoria nella quale evidenzia che la Procura ha formulato le proprie contestazioni richiamando un quadro normativo non riferibile alle fattispecie all'esame, considerato che le spese teoricamente ammissibili secondo la normativa regionale e quelle rendicontate dagli odierni componenti, non rientrano nel novero delle spese di "rappresentanza esterna dell'Ente Regione", come erroneamente contestato, ma attengono esclusivamente all'esercizio del mandato. Pertanto i suoi assistiti hanno rendicontato spese pertinenti all'esplicazione del mandato, secondo la normativa regionale all'epoca vigente, le cui lacunosità ed imperfezioni non possono essere addebitate agli odierni convenuti.

Circa la posizione del convenuto De Filippo, evidenzia che impropriamente la Procura ha indicato come spesa di ristorazione la fattura n. 6/2009 emessa da un'Azienda agricola, mentre il documento stesso riporta chiaramente che la spesa attiene al "noleggio sala e servizi per incontri politici", indicando anche un teste utile a confermare quanto innanzi, ed evidenziando poi la tenuità dell'importo contestato

depurato da tale contestazione (meno di € 3.000), che scende sotto la soglia per la quale la regolamentazione regionale della materia introdotta nel 2012 chiede analitica dimostrazione della pertinenza della spesa.

Circa la posizione del convenuto Salvatore, la difesa ha esposto un quadro riepilogativo degli incontri politici corredato da un *“riepilogo notizie stampa che comprovano gli impegni politici fuori regione le cui spese sono contestate”*, mentre per le altre spese pure contestate chiede che si disponga prova testimoniale dei soggetti indicati al fine di confermare o meno la natura politica degli incontri in occasione dei quali sono state effettuate le spese.

Sottolineando infine l'insussistenza della grave colpa contestata, in considerazione del fatto che la normativa regionale, per come formulata, ha indotto i comparenti a ritenere ammissibili tutte le spese rendicontate con i documenti fiscali depositati, la difesa ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda, invocando in subordine l'applicazione del potere riduttivo, considerando il contributo causale al danno dei componenti degli organi regionali preposti al controllo di tali spese.

In difesa del convenuto **Antonio Potenza** si sono costituiti in giudizio gli avv.ti Ferrara ed Emiliano Potenza, depositando memoria nella quale sottolineano l'erroneo presupposto della tesi attorea che fa riferimento alla nozione di “rappresentanza esterna dell'Ente Regione” mentre nella fattispecie all'esame rileva esclusivamente la pertinenza della spesa all'esercizio del mandato. Pertanto hanno dedotto che o il loro assistito ha rendicontato spese pertinenti all'esplicazione del mandato, secondo

la pur assolutamente vaga normativa regionale all'epoca vigente, le cui lacunosità ed imperfezioni non possono essere addebitate all' odierno convenuto, sottolineando ancora che *“le spese contestate ascrivibili a tale categoria sono nell'ordine del 5% (poi stabilito dal regolamento del 2012) quale limite per piccole spese esenti da particolare documentazione, se non di natura fiscale”*. Sottolineando infine l'insussistenza della grave colpa contestata, in considerazione del fatto che la normativa regionale, per come formulata, ha indotto il convenuto a ritenere ammissibili tutte le spese rendicontate con i documenti fiscali depositati, la difesa ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda, invocando in subordine l'applicazione del potere riduttivo, considerando il contributo causale al danno dei componenti degli organi regionali preposti al controllo di tali spese.

Nell'interesse della convenuta **Salierno**, si è costituito in giudizio l'avv. Spagna, depositando memoria nella quale dopo essersi soffermato ad evidenziare i molteplici aspetti in cui l'attività di rappresentanza si concretizza e la non univoca nozione di spesa di rappresentanza, e come le spese contestate alla sua assistita consistano per larghissima parte in spese di piccola ristorazione, ha richiamato la l.r. basilicata n. 38/2002, approvativa del "testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di **rimborso spese**, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della regione Basilicata" deducendo *“che alcun altro corrispettivo ai medesimi fosse alla propria stregua loro erogabile — e dunque interveniva a “regola(re) l'intera materia già regolata dalla legge*

anteriore" (art.15 delle preleggi) - dovrà convenirsi che la stessa autenticamente definisse iscritta siccome "diaria" (di cui alla lett.c) del co.1 dell'art.1 e alla letta) dei co.1 e 2 dell'art.8 e non afferente né a "missioni" né ad "attività istituzionali", di cui alle lett.b) e c), quel "rimborso-spese" già preveduto dall'art.11 della legge regionale n.8/1998". Pertanto, secondo la prospettazione difensiva "parte attrice.....ha in ogni caso riconosciuto che la convenuta abbia debitamente attestato le "spese" effettuate a titolo di piccola "ristorazione": donde, e in contrario appunto di quanto ex adverso conclamato, la liceità del relativo "rimborso" effettuato a titolo di "diaria".

Ha poi evidenziato che la sovrapposizione di discipline legislative di incerta interpretazione rende priva del necessario carattere di gravità l'eventuale colpa della sua assistita.

Il difensore, depositando anche un prospetto degli incontri e convegni a cui la convenuta ha partecipato allegando brochure o rassegne stampe relativi agli eventi, ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda, invocando in subordine l'applicazione del potere riduttivo, anche in considerazione contributo causale al danno dei componenti degli organi regionali preposti al controllo di tali spese.

In difesa del convenuto **Carelli** si sono costituiti in giudizio gli avv.ti Francesco Di Caro, Gaetano Di Caro e Luciano Di Caro, depositando memoria nella quale sollevano eccezione pregiudiziale di nullità della citazione in quanto priva degli elementi essenziali previsti dall'art. 163, comma 3, n. 3 e n. 4 c.p.c., sostenendo che l'estrema genericità della domanda, che difetta anche del requisito dell' "autosufficienza", tra

l'altro non consente al convenuto di svolgere un'adeguata difesa, con lesione del diritto costituzionalmente protetto. Nel merito il difensore ha dedotto l'inadempimento da parte dell'attore pubblico dell'onere della prova che gli incombeva ai sensi dell'art. 2697 c.c., non considerando neanche le contestazioni formulate dal Carelli alle risultanze del rapporto della Guardia di Finanza, prodotte in sede di risposta al c.d. "invito a dedurre". Pertanto la difesa ha depositato titoli di spesa con allegata documentazione, che asserisce già prodotta in sede di contraddittorio preliminare, al fine di dimostrare la pertinenza delle spese con i compiti istituzionali propri del consigliere regionale, secondo i principi fissati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sent. n. 29/2014, sottolineando la superficialità dell'istruttoria svolta dalla Procura che ha considerato indebite le spese ammontanti ad € 7.210 per nolo di mobili ed arredo, nonostante che, con le controdeduzioni, avesse già documentalmente rappresentato al P.M. la destinazione alla segreteria politica del convenuto sita in Matera, e tale tipologia di spesa rientra palesemente tra quelle ammesse ai sensi dell'art. 11 della l.r. n.8/1998. La difesa ha pertanto concluso confermando le eccezioni preliminari di nullità della citazione e, nel merito chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed in subordine che si disponga l'acquisizione delle prove testimoniali dei soggetti ivi indicati.

Nell'interesse del convenuto **Lapenna**, si è costituito in giudizio l'avv. Palamone, depositando memoria nella quale evidenzia che l'art. 11 della l.r. n.8/1998 non riguarda la rappresentanza diretta della Regione da parte dei Consiglieri, bensì disciplina il rimborso delle spese da essi

sostenute per l'esercizio del mandato elettorale. Conseguentemente, se valutate in tale ottica, le spese contestate dalla Procura, rientrano pienamente nell'ambito di quelle rimborsabili, come conferma la mancanza di rilievi degli Uffici regionali preposti al loro controllo.. Sottolinea, in particolare, la difesa che proprio dai documenti contabili di maggior importo, e cioè le fatture nn. 13/09 e 21/09 del "Club House Ristocatering" di Potenza, rispettivamente di € 4.400 e di € 770,00, contengono la descrizione dei servizi resi dal fornitore, e dal loro esame si evince in maniera assolutamente chiara che le prestazioni fossero proprio inerenti l'attività *politica* del Lapenna, (circostanza che chiede di confermare attraverso testimonianze) evidenziando poi la tenuità dell'importo contestato, se depurato di dette voci. Il difensore ha quindi concluso per il rigetto dell'avversa domanda, invocando in subordine l'applicazione del potere riduttivo, anche in considerazione contributo causale al danno del Presidente del Gruppo consiliare e dell'Ufficio di Presidenza preposti al controllo di tali spese.

In difesa del convenuto **Vita** si è costituito in giudizio l'avv. Savino, depositando memorie nelle quali sostiene che la tesi accusatoria si basa su norme non più in vigore al momento dell'emissione dell'invito a dedurre e della citazione; infatti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con delibera n. 38 del 5 aprile 2012, ha approvato il nuovo disciplinare delle tipologie di spese ammissibili con il contributo di cui all'art. 11 della L.R. n. 8/98, revocando contestualmente la precedente deliberazione n. 357 del 25/09/2000,, e poi " *è stata adottata la nuova legge regionale n. 27 del 21 dicembre 2012, la quale con l'art. 10*

regolamenta in modo completamente diverso le spese per l'esercizio del mandato di consigliere regionale, sottraendole da qualsivoglia controllo, sia di natura contabile che di natura qualitativo.... Quindi, con decorrenza dal 1 ° gennaio 2013, ogni consigliere regionale può disporre mensilmente della somma di € 3.000,00 (2/3 del totale) per le spese che ritiene, nel suo insindacabile giudizio, più idonee all'espletamento del proprio mandato (fatti salvi e/o comportamenti di rilevanza penale). Risulterebbe, pertanto, incomprensibile e sicuramente ingiusto, nel caso non si ritenga di poter applicare il principio di favor rei sopra invocato”.

La difesa ha anche eccepito la nullità della citazione, per violazione dell'art. 5, comma 1, del d.l.n. 453/1993, convertito in l.n. 19/1994, in quanto si limita a riportare integralmente, e a trascrivere, i contenuti dell'invito a dedurre, senza in alcun modo dare conto delle deduzioni presentate in sede di contraddittorio preliminare.

Il difensore ha poi depositato “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” del dott. Rocco Vita, con la quale il predetto indica le effettive motivazioni che hanno originato le spese “*in stretta correlazione a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della delibera dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata, n. 38 del 5 aprile 2012*”.

La difesa ha concluso, in via preliminare, affinché l'adito Giudice dichiari nulla la citazione, per violazione dell'art. 5, comma 1, del d.l.n. 453/1993, convertito in l.n. 19/1994, e “*voglia annullare il procedimento istruttorio del presente giudizio, per la parte a carico del Dott. Rocco Vita, per assoluta mancanza di normativa di riferimento in relazione alla non applicazione del principio del favor rei nel giudizio di che*

trattasi”, ed in via subordinata “*dare atto comunque che il comportamento del Dott. Rocco Vita.... risulta immune da qualsivoglia censura e conforme alla normativa...*”.

In difesa del convenuto **Autilio** si è costituito in giudizio l'avv. Savino, depositando memoria nella quale preliminarmente eccepisce la nullità della citazione, per violazione dell'art. 5, comma 1, del d.l.n. 453/1993, convertito in l.n. 19/1994, in quanto “*si limita a riportare integralmente, e a trascrivere, i contenuti dell'invito a dedurre, senza in alcun modo dare conto delle deduzioni in punto di fatto e di diritto mosse dall'odierno convenuto nel proprio atto*”. Il difensore ha poi criticato l'impianto accusatorio, che si basa su un'interpretazione restrittiva del quadro normativo, facendo riferimento ad un'impropria nozione di rappresentanza istituzionale, mentre nel caso all'esame si tratta di spese per l'esercizio del mandato, per le quali la normativa regionale non prevedeva alcuna formalità nella rendicontazione ulteriore rispetto al documento attestante la spesa. Evidenzia poi che l'attore non ha fornito alcuna prova in ordine alla non attinenza delle spese con l'attività di Consigliere regionale, e la genericità dell'impianto accusatorio non permette una adeguata difesa. Sostiene poi che le spese effettuate, riguardanti ristorazione, alloggio alberghiero ed acquisti di coppe e targhe, sono riconducibili tra quelle ammesse a rimborso dall'art. 11 della L.R. n. 8/98, soprattutto alla luce dei chiarimenti applicativi forniti dalla successiva – rispetto ai comportamenti contestati - delibera dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata, n. 38 del 5 aprile 2012, depositando due dichiarazioni di collaboratori del

convenuto all'epoca dei fatti e chiedendo che siano ammesse testimonianze sul punto. Il difensore ha concluso confermando l'eccezione di nullità della citazione, e nel merito affinché il suo assistito sia mandato assolto.

In difesa del convenuto **Falotico** si è costituito in giudizio l'avv. Galante, depositando memoria nella quale eccepisce innanzitutto la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., censurando la genericità con cui è formulata la pretesa risarcitoria che non permette neanche un'adeguata difesa. Nel merito, il difensore ha criticato l'impianto accusatorio, che pone a proprio fondamento un'interpretazione fuorviante della normativa di riferimento, in base alla quale sono da ritenersi ammissibili le spese per l'esercizio del mandato elettorale ed istituzionale, secondo i principi fissati al riguardo anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 29/2014, che ha anche sottolineato l'insindacabilità nel merito delle scelte in materia operate dai Consiglieri regionali. Dopo aver evidenziato anche che l'attore non ha fornito adeguati riscontri probatori alle contestazioni formulate, la difesa ha concluso affinché il suo assistito sia mandato assolto dagli addebiti contestati.

All'odierna pubblica udienza, il P.M., dopo aver richiamato le linee essenziali della tesi accusatoria sviluppata in citazione, si è soffermato a replicare alle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese, evidenziando in particolare l'erroneo richiamo normativo dell'eccezione che nega la giurisdizione del giudice adito, in quanto riferito ad una norma (D.L. n. 174/2012) che disciplina i controlli

intestati alla Corte dei conti; circa le eccezioni di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum ha sostenuto che l'atto introduttivo del giudizio sia immune dai vizi lamentati, alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, puntualizzando, con particolare riferimento all'eccezione di indeterminatezza del petitum sollevata dall'avv. Montagna nell'interesse di Simonetti e Viti, di aver determinato l'importo del danno in via equitativa (art. 1226 c.c.), in applicazione del principio del *favor debitoris*, fissando l'importo richiesto in restituzione entro i limiti di € 5.000, per favorire l'accesso dei convenuti al c.d. procedimento monitorio. Il P.M. ha poi fatto alcune precisazioni in ordine al quantum richiesto a ciascun convenuto, puntualizzando che non va ritenuta dannosa la spesa di € 7.950 sostenuta dal convenuto Santochirico per l'acquisto di tre divani, avendo il predetto adeguatamente dimostrato che essi erano utilizzati esclusivamente presso la "segreteria politica", ubicata in un'unità immobiliare distinta dalla studio professionale di avvocato; in considerazione di quanto emerge dai documenti di spesa, che comunque riportano elementi che sintomatici di spese ammesse a rimborso dalla normativa regionale, ha rimesso alle valutazioni del Collegio la dannosità o meno delle seguenti spese: fattura di € 1.400 per nolo sala del convenuto De Filippo, due fatture del convenuto Lapenna che sembrano riferibili a partecipazione a convegni, la spesa di € 7.210 sostenuta dal convenuto Carelli per nolo arredi destinati alla segreteria politica.

Con le precisazioni innanzi riportate, il P.M. ha conclusivamente

confermato le richieste avanzate con l'atto introduttivo del giudizio, puntualizzando che non si oppone ad un parziale utilizzo del potere riduttivo invocato dalle parti convenute.

I difensori dei convenuti, nei rispettivi interventi in udienza, hanno ulteriormente illustrato gli argomenti svolti nelle memorie scritte, confermando le conclusioni ivi riportate.

Considerato in

DIRITTO

Occorre innanzitutto procedere ad un graduale esame delle questioni di carattere pregiudiziale e preliminare sollevate dalla parti convenute.

Va considerata come eccezione di difetto di giurisdizione quella sollevata dall'avv. Bracciale, nella misura in cui nega la *potestas iudicandi* del Giudice adito, deducendo che *“la Corte dei conti non può estendere il controllo a spese assunte dai consiglieri..... perché si riferiscono ad un esercizio (2009-2010) per il quale non era in vigore il sistema dei controlli introdotto con il decreto legge 174 e successivamente disciplinato dal DPCM 21 dicembre 2012”*.

L'eccezione non merita accoglimento; infatti essa richiama a sostegno una disposizione di legge del tutto inconferente (d.l. n. 174/2012, convertito in l.n. 213/2012), in quanto riferita alla disciplina della differente e cointestata funzione di controllo demandata alla Corte dei conti, mentre la provvista di giurisdizione nelle fattispecie all'esame trova fondamento nella previsione di cui all' art. 103 Cost., oltre che nei principi ordinamentali secondo i quali tutti i soggetti che instaurano un rapporto di servizio con la P.A., sono soggetti al sindacato

giurisdizionale della Corte dei conti, circa la conformità dell'impiego di risorse della collettività alle finalità istituzionali previste dalla legge. In particolare, nei casi all'esame, sussistono tutti gli elementi necessari ad affermare il potere cognitorio del Giudice contabile: a) il rapporto di servizio onorario instauratosi con la regione Basilicata, in ragione della carica elettiva di Consigliere regionale ricoperta da ciascun convenuto, b) l'indubbia natura pubblica delle risorse economiche impiegate, rinvenienti dal bilancio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 8/1998, c) la disponibilità ed il "maneggio di denaro pubblico" avente una specifica destinazione funzionale, da parte dei convenuti Consiglieri regionali.

Giova, inoltre, ricordare brevemente, che la recente e costante giurisprudenza della Corte dei conti, affermando la propria giurisdizione in fattispecie del tutto simili a quelle all'odierno esame (sez. Friuli Venezia Giulia n. 11/2014, Sez. Lazio n. 154/2014, Sez. Lombardia n. 163/2014, Sez. Sardegna n. 229/2014), ha trovato ulteriore conferma in una recente pronuncia del Giudice della giurisdizione (cfr Cassazione Sez. U ordinanza n. 23257 del 31/10/2014).

Le stesse Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi sulla questione dell'attivabilità del giudizio di conto nei confronti dei presidenti dei gruppi consiliari regionali, hanno osservato che *"l'autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali non può implicare di per sé che l'amministrazione consiliare sfugga alla disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali"*, ponendo, altresì, in evidenza che *"il principio*

dell'autonomia dell'organo regionale non incide sull'obbligo di rispettare il vincolo di destinazione dei contributi erogati, la cui violazione può essere accertata in sede giurisdizionale nei confronti del responsabile, non essendo ravvisabile, al riguardo, alcun profilo di immunità" (C.d.C., SS.RR. n. 30/2014/Q.M.).

Pertanto, considerato che il limite temporale alla cognizione della Corte dei conti sulle spese di cui trattasi, richiamato dal difensore, riguarda esclusivamente l'attività della Corte nell'esplicazione della diversa e cointestata funzione di controllo, va ribadita, per i motivi innanzi esposti, la provvista di giurisdizione dell'adito giudice contabile, e disattesa l'eccezione difensiva all'esame.

Va poi esaminata l'eccezione di nullità dell'attività istruttoria e degli atti consequenziali, in quanto assunti in assenza di specifica e concreta notizia di danno, richiesta invece dall'art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2009 affinché il P.M. contabile possa legittimamente iniziare l'attività istruttoria, sollevata dagli avv.ti De Bonis e Di Mase.

L'eccezione appare *ictu oculi* infondata.

Come già riferito "in fatto", l'attività istruttoria ha tratto origine non solo da un esposto anonimo che segnalava l'improprio uso da parte di consiglieri regionali dei fondi messi a loro disposizione, ma anche da numerosi articoli apparsi nell'autunno 2012 sulla stampa locale -versati in atti dal Requirente – che riferivano delle inchieste promosse dall'autorità giudiziaria penale sull'uso improprio delle spese di rappresentanza e segreteria da parte dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri. A mero titolo di esempio, "Il Quotidiano" del 13.10.2012

riportava un articolo intitolato: *“Blitz in Regione: è caccia a fatture e rendiconti; Finanza e carabinieri sui costi di segreteria e rappresentanza”*; “La Nuova del Sud” del 13.10.2012 riportava in prima pagina: *“Rimborsi e scontrini. Nella giornata di ieri Carabinieri, Polizia e Finanza in Consiglio regionale. Trema la politica lucana”*, ed all’interno un dettagliato articolo in tema di “casta e costi” che, tra l’altro, riferiva che *“Le indagini sono partite da presunti illeciti su rendicontazioni e fatturazioni”*.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 12/2011/QM, hanno provveduto a dirimere i dubbi e le incertezze interpretative riguardanti anche il significato da attribuire all’espressione *“specifica e concreta notizia di danno”*, di cui all’art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2009, convertito in l.n. 102/2009, puntualizzando che: *“l’aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l’aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L’espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici....”*.

Ciò premesso, non vi è chi non veda che gli articoli di stampa sopra richiamati riportavano fatti tutt’altro che ipotetici, ma specificamente

individuati, e dai quali era più che verosimilmente derivato un pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, dovuto dall'uso improprio dei fondi messi a disposizione dei consiglieri regionali per le esigenze di rappresentanza e segreteria.

Occorre, poi, passare all'esame dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. - sollevata dagli avv.ti De Bonis e Di Mase, dall'avv. Bracciale, dall'avv. Lo Sasso, dall'avv. Di Caro e dall'avv. Galante - lamentando l'assoluta genericità degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda e l'indeterminatezza del *petitum*, che non permettono un'adeguata difesa, con la precisazione che l'eccezione di nullità della citazione avanzata dall'avv. Montagna, per i convenuti Simonetti e Viti, presenta aspetti peculiari che richiedono separata trattazione.

Sul punto deve essere ricordato che le ipotesi di nullità della citazione risultano tipizzate dal legislatore, e che, in particolare, a mente dall'art. 3 del regolamento di procedura innanzi alla Corte dei conti (RD n° 1038 del 1933), *si ha nullità della citazione qualora vi sia assoluta incertezza sull'oggetto della domanda*, ossia carenze tali da rendere impossibile determinare la ragione della chiamata in giudizio (*causa petendi*) e la pretesa reclamata (*petitum*), che si riverberano sull'attività difensiva, non consentendo al convenuto l'efficace approntamento dei mezzi di difesa.

Ritiene il Collegio che non ricorre nei casi all'esame alcun vizio della c.d. *causa petendi*, avendo l'atto introduttivo del giudizio operato in maniera adeguata la ricostruzione delle vicende per cui è causa e la

delineazione delle competenze di ciascun convenuto in ragione della carica rivestita e degli obblighi derivanti dalla disponibilità di fondi pubblici destinati a finalità prestabilite, puntualizzando, in più occasioni, compiutamente anche l'elemento soggettivo dell'invocata responsabilità, come ad esempio a pag. 46 della citazione, ove si puntualizza che gli odierni convenuti *“hanno chiesto ed ottenuto rimborsi per una molteplicità di spese - essenzialmente di vitto ed alloggio - scisse dalla dimostrazione della loro sia pur minima inerenza a qualsiasi attività istituzionale”*.

Anche il petitum appare immune dalle censure di indeterminatezza formulate dai difensori, considerato che per precisare, anche in termini quantitativi, la richiesta risarcitoria, il Requirente ha trasmesso a ciascun convenuto, sin dal momento della notifica dell'invito a dedurre, una scheda contenente dettagliata e puntuale elencazione di ciascuna spesa contestata, depositando poi dette schede al fascicolo di causa, unitamente all'atto di citazione che lasciava invariata la richiesta risarcitoria, rispetto a quanto già contestato con l'invito a dedurre. Appare quindi evidente che non ricorre un'ipotesi di indeterminatezza del petitum, né lesione del diritto di difesa, considerato che ciascun convenuto era stato puntualmente e specificamente edotto sulle singole spese contestate, la cui somma veniva a costituire il totale della richiesta risarcitoria, così da poter dispiegare le proprie difese anche con riferimento ad ogni singola spesa contestata.

Conseguentemente, va respinta l'eccezione di nullità della citazione avanzata dagli avv.ti De Bonis e Di Mase, dall'avv. Bracciale,

dall'avv. Lo Sasso, dall'avv. Di Caro e dall'avv. Galante.

Diverse considerazioni vanno svolte circa l'eccezione di nullità della citazione avanzata dall'avv. Montagna, per i convenuti Simonetti e Viti; in essa viene evidenziato che, dopo l'audizione personale dei convenuti in sede di c.d. contraddittorio preliminare, l'attore pubblico ha rideterminato in diminuzione l'importo precedentemente indicato quale danno da risarcire nell'invito a dedurre, deducendo che dalla domanda formulata in citazione *“non è dato comprendere quale sia l'ulteriore somma non sottratta all'addebito, il che non consente alla difesa una contestazione precisa e puntuale. Sotto questo profilo la domanda è affetta da nullità”*.

La scheda contenente l'elenco dettagliato delle spese contestate ai predetti, notificata in sede di contraddittorio preliminare e poi versata in atti unitamente alla citazione, riportava, relativamente alla Simonetti n. 99 spese contestate per un importo totale di € 5.401,60, e, relativamente al Viti, n. 56 spese contestate per un importo totale di € 7.045,40.

L'atto di citazione chiede che la convenuta Simonetti sia condannata a risarcire la somma di € 3.000, ed il convenuto Viti sia condannato a risarcire € 5.000, specificando che il danno è stato *“rideterminato (anche ai sensi dell'art.1226 cod.civ.), alla luce della documentazione e delle giustificazioni prodotte dagli invitati Simonetti e Viti”*.

La Corte di Cassazione, circa la nullità della citazione per vizi attinenti all'enunciazione del *petitum*, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., ha evidenziato che essa si verifica quando il *petitum* sia del tutto omesso o

sia assolutamente incerto, puntualizzando che “*Quest'ultimo elemento deve esser vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum)*” (Cass. Sez. I n. 17023/2003), e che “*occorre accertare cioè se, nonostante l'obiettivo incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente quanto l'attore richiede e le ragioni per cui lo fa, o se viceversa, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea di difesa*” (Cass. Sez. III n. 27670/2008).

Emerge palesemente che nelle due ipotesi all'esame, contrariamente a quelle precedentemente esaminate, la domanda attorea, per come formulata, non permette ai convenuti di individuare le spese censurate come foriere di danno ed i comportamenti di volta in volta contestati, così da potere poi svolgere adeguate difese.

Pertanto nelle due fattispecie all'esame, ricorre un'ipotesi di vizio della citazione, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., per assoluta incertezza del petitum, che non può ritenersi superato neanche dai chiarimenti offerti dal P.M. nell'intervento in udienza, nel quale ha puntualizzato di aver determinato l'importo del danno in via equitativa (art. 1226 c.c.), in applicazione del principio del *favor debitoris*, fissando l'importo richiesto in restituzione entro i limiti di € 5.000, per favorire l'accesso dei convenuti al c.d. procedimento monitorio.

Appare evidente che la predetta puntualizzazione non fornisce alcun elemento utile a superare l'incertezza del petitum, permettendo ai convenuti di conoscere le spese che l'attore considera dannose in conseguenza del loro comportamento, e quelle che invece ha ritenuto ammissibili a rimborso, in seguito alle giustificazioni e chiarimenti forniti nella c.d. fase del contraddittorio preliminare.

Assume quindi rilievo, per le due ipotesi all'esame, quanto stabilito dal successivo comma 5 dell'innanzi richiamato art. 164 c.p.c., che dispone: “ *Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda*”.

Considerato poi che la domanda attorea ha originato un *simultaneus processus*, per ragioni di connessione legate a posizioni di litisconsorzio facoltativo (art. 103, comma 1, c.p.c.), e che il perdurare della trattazione congiunta ritarderebbe inutilmente il giudizio nei confronti degli altri convenuti – che invece è maturo per la decisione, come risulterà dal prosieguo della trattazione – il Collegio ritiene di dover disporre, con separata ordinanza, la separazione delle cause, ai sensi del comma 2 del surrichiamato art. 103 c.p.c., ordinando all'attore di integrare la domanda, secondo quanto innanzi specificato, fissando contestualmente un termine di giorni 60 per provvedere.

Continuando il graduale scrutinio delle questioni pregiudiziali sollevate, va esaminata l'eccezione di nullità della citazione, proposta dall'avv. Savino, per violazione dell'art. 5, comma 1, del d.l.n. 453/1993, convertito in l.n. 19/1994, in quanto l'attore, nel

formulare l'atto introduttivo del giudizio, ha ommesso ogni considerazione sulle deduzioni formulate dai suoi assistiti nella fase del contraddittorio preliminare.

Sul punto assume rilievo il principio espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti che, occupandosi dei rapporti tra il c.d. "invito a dedurre" previsto dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453/1993 e successive modificazioni, ed il successivo atto di citazione, con sentenza n. 7/98/QM, tra l'altro, hanno precisato: *"il P.R. non è obbligato a motivare le ragioni per le quali egli ha, eventualmente anche in toto, disatteso le deduzioni fornite non determinando l'invito l'insorgere di un contraddittorio pre-processuale tra P.R. ed invitato..... L'esame valutativo delle deduzioni dell'invitato potrà, quindi, anche essere espresso dal P.R. in modo sintetico od essere persino implicito nel fatto stesso che viene emesso l'atto di citazione..."*.

Il principio posto dalle Sezioni Riunite ha trovato consolidato seguito nella giurisprudenza della Corte dei conti: ex plurimis cfr Sez. Calabria n. 327/2000, Sez. Lombardia n. 765/2002, Sez. Basilicata n. 46/2007, Sez. Puglia n. 935/2012, Sez. I centrale n. 282/2002, Sez. II centrale n. 22/2006.

Pertanto, in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte dei conti, e constatato che l'atto di citazione all'odierno esame, attraverso un'adeguata esposizione della *causa petendi*, dà quanto meno implicitamente ragione dei motivi che hanno indotto l'attore a disattendere le deduzioni difensive presentate in fase di contraddittorio preliminare, anche l'eccezione all'esame non merita accoglimento.

L'avv. Montagna ha chiesto la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio penale pendente per gli stessi fatti.

Sul punto va evidenziato che la giurisprudenza della Corte dei conti (ex plurimis cfr Sez. I appello n. 379/2004, Sez. III appello n. 397/2009, Sez. Lazio n. 81/2013, Sez Lombardia n. 682/2006, Sez. Calabria n. 1138/2006, Sez. Basilicata n. 49/2005 e n. 32/2010) si fonda sui principi enunciati dalle SS. UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 1532 del 19.2.1997. Le SS. UU. della Suprema Corte si sono espresse nel senso che la sospensione del processo è necessaria (art. 295 c.p.c.) solo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso od ad altro giudice, sia imposta da espressa disposizione di legge, ovvero quando per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali situazioni, la sospensione cessa di essere necessaria, rientrando, quindi, nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito disporla o meno. Logica conseguenza di quanto innanzi illustrato è che, allorquando pendano nei confronti della medesima persona un procedimento penale ed uno per responsabilità amministrativo-contabile, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, sia per la mancanza di una specifica disposizione di legge, che deponga in tal senso, sia perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio innanzi alla Corte dei conti, il quale si fonda sul diverso presupposto

della violazione di obblighi di servizio e non di norme penali.

Ultimamente, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (ord. n. 3/2012) hanno evidenziato che: *“In effetti, è emerso con sempre maggiore nettezza, negli ultimi anni, il disfavore dell’ordinamento nei confronti dei provvedimenti dichiarativi di una sospensione processuale, in quanto contraria ad una sollecita definizione delle vertenze, che costituisce a sua volta valore primario, come tale emerso anche a livello costituzionale, con il novellato art. 111 Cost. e, prima ancora, sancito dalla stessa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole”). Di tale disfavore verso un’irragionevole dilatazione dei tempi del processo sono espressione inoltre, per quanto riguarda la normativa primaria, le disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89 (v., in particolare, l’art. 2), che prevede le concrete ipotesi di “equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo”.*

Facendo applicazione dei principi innanzi esposti, e considerato altresì che sono stati acquisiti al presente processo elementi sufficienti per decidere, come risulterà dalla trattazione sul merito, la richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quello penale, va disattesa.

Passando alla trattazione del merito, è opportuno preliminarmente chiarire il quadro normativo che disciplina la fattispecie all’esame.

Infatti l’avv. Savino sostiene che la tesi accusatoria erroneamente si basa su norme non più in vigore al momento dell’emissione dell’invito a

dedurre e della citazione, invocando *il principio di favor rei* con conseguenziale applicazione della norma più favorevole introdotta dall'art. 10 della sopravvenuta disciplina della materia recata dalla l. regionale n. 27/2012, in base alla quale, secondo la prospettazione difensiva, *“con decorrenza dal 1 ° gennaio 2013, ogni consigliere regionale può disporre mensilmente della somma di € 3.000,00 (2/3 del totale) per le spese che ritiene, nel suo insindacabile giudizio, più idonee all'espletamento del proprio mandato (fatti salvi e/o comportamenti di rilevanza penale)”*.

Le richieste del difensore postulano l'applicazione di un principio proprio del campo penale (art. 2, commi 2 e 3 c.p.), esteso anche alle sanzioni tributarie (Cassazione n. 9217/2008), ma che non trova applicazione neanche relativamente agli illeciti amministrativi (Cassazione Sez. II n. 24111/2014), ed è del tutto estraneo alla disciplina della responsabilità amministrativo contabile, attesa la sua natura “risarcitoria”.

Infatti, la responsabilità amministrativo-contabile demandata alla cognizione della Corte dei conti, secondo la migliore dottrina e la del tutto prevalente giurisprudenza, ha natura essenzialmente risarcitoria (sia che si acceda alla tesi della natura contrattuale o a quella della natura extracontrattuale della responsabilità, dibattito mai sopito), in quanto tende indubbiamente a reintegrare le casse erariali dalla perdita patrimoniale subita, in conseguenza di un comportamento illecito di un soggetto che ha un rapporto di servizio con la P.A..

Conseguentemente la prospettazione difensiva va disattesa, e la condotta degli odierni convenuti va vagliata alla luce delle norme in vigore al momento in cui si sono verificati i fatti per cui è causa,

essendo il principio della retroattività delle norme più favorevoli, di cui è espressione il succitato art. 2 c.p., applicabile solo nel settore penale ed in alcuni procedimenti sanzionatori.

Pertanto il quadro normativo di riferimento va individuato innanzitutto nella l. regionale n. 8 del 2/2/1998, nell'ambito del quale assumono particolare rilievo le seguenti disposizioni:

Art. 11: "1. Spetta a ciascun Consigliere una somma a titolo di rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza finalizzata a rendere possibile l'esercizio del mandato restando escluso ogni vincolo di mandato. 2. L'ammontare massimo mensile delle spese ammesse a rimborso è determinato nella misura corrispondente al trattamento economico lordo iniziale di un dipendente di VII qualifica funzionale. 3. Il rimborso di cui al presente articolo è indipendente dall'utilizzazione dei servizi e delle strutture di cui al precedente art. 2. 4. Le modalità di documentazione ed erogazione del rimborso spese nonché le tipologie di spese ammissibili saranno definite dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto delle finalità indicate al comma 1 del presente articolo. Sono escluse, comunque, dal rimborso spese le somme a qualunque titolo erogate dal Consigliere al convivente e ai parenti o affini entro il IV grado.";

Art. 4 "Indennità, rimborso spese, trattamento di missione dei componenti della Giunta non consiglieri: "Ai componenti della Giunta che non sono Consiglieri regionali è corrisposta dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta, una indennità lorda pari all'indennità di carica lorda spettante al Consigliere regionale.

Ai componenti della Giunta non Consiglieri è estesa, per tutto il periodo in cui svolgono l'attività, la normativa regionale inerente il rimborso spese, il trattamento di missione nonché quanto previsto dall'art.11 della legge regionale 02/02/1998 n.8. Agli stessi non si estendono le disposizioni della normativa regionale in materia di assegni vitalizi, di reversibilità e di indennità di fine mandato”.

In attuazione di quanto previsto dal comma 4 del succitato art. 11, il Consiglio Regionale della Basilicata - Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 357 del 25 settembre 2000, ha emanato il “Regolamento di disciplina delle modalità di documentazione ed erogazione del rimborso spese nonché le tipologie delle spese ammissibili” che così dispone:

art. 1: *“Ogni consigliere ha diritto ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 8/98, al rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza finalizzate all’esercizio del mandato di Consigliere Regionale”.*

art. 2: *“Ogni consigliere riceve, entro il 10 di ogni mese, tramite il gruppo consiliare di appartenenza, a titolo di rimborso spese di segreteria e rappresentanza, di cui al precedente articolo, una somma pari al trattamento economico lordo iniziale di un dipendente di 7^a qualifica funzionale”.*

Ai fini dell’erogazione del rimborso di cui al precedente comma ai gruppi consiliari è versata, entro il 1° giorno di ogni mese una anticipazione di cassa nella misura corrispondente alle somme ammesse al rimborso per ciascun Consigliere iscritto al gruppo.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti commi, il gruppo istituisce

un'apposita separata contabilità.

art. 3: *“Le spese ammesse a rimborso sono quelle sostenute dal Consigliere per le attività di rappresentanza, di segreteria, di ricerca e di studio, per l’acquisizione di servizi, per le collaborazioni, per l’organizzazione e la partecipazione a convegni ed incontri di rilevanza politica, comunque non in rappresentanza della Regione, né autorizzati dagli Organi regionali competenti, nella misura e con le modalità previste dalla normativa regionale per le attività espletate fuori regione. Inoltre, sono ammissibili a rimborso le spese relative all’acquisto di strumentazione informatica e telefonica e ai relativi canoni di utenza, di materiale di cancelleria, manifesti, pubblicazioni varie e spese postali, nonché i canoni per il consumo di energia e per l’affitto e arredo di locali, destinati esclusivamente all’attività di segreteria ed ubicati nell’ambito del territorio regionale.*

Non sono comunque ammesse a rimborso le spese sostenute per l’affitto di locali, nonché per l’acquisto di beni e servizi utilizzati anche per fini diversi da quelli di cui al precedente comma.

E’ fatto divieto di acquistare beni immobili e mezzi di trasporto.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese di cui al presente articolo deve essere intestata al Consigliere.

Il Consigliere Regionale risponde in proprio delle obbligazioni assunte con l’utilizzazione dei rimborsi spese”.

art. 4: *“Ogni semestre, comunque, entro 15 giorni del mese successivo ciascun consigliere presenta al proprio capogruppo il rendiconto delle spese sostenute corredato della documentazione*

giustificativa di cui al precedente articolo, ed una dichiarazione nella quale attesta che le somme percepite non sono state erogate al coniuge, al convivente ed ai parenti o affini entro il 4° grado.

Sulla base dei rendiconti presentati, i gruppi effettuano i relativi conguagli e ne danno comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

I Gruppi sono obbligati a conservare i documenti giustificativi delle spese per tutta la legislatura cui si riferiscono”.

art. 5 ... omissis ...

art.6 *“Copia della rendicontazione semestrale viene trasmessa dal capogruppo all'Ufficio di Presidenza entro l'ultimo giorno del mese successivo al semestre di riferimento.*

L'Ufficio di Presidenza può, tramite l'Ufficio Amministrativo, contabile e provveditorato, effettuare controlli, anche a campione sulla corretta gestione e spesa delle somme corrisposte ai Consiglieri.”.

art. 7: *“Qualora nella presentazione e trasmissione della rendicontazione non siano rispettati i termini di cui ai precedenti artt. 4 e 6, sarà sospeso per gli inadempienti l'erogazione del rimborso spese”.*

Tutti i difensori si sono lungamente soffermati ad argomentare circa l'erroneità della prospettazione attorea, che sostengono essere fondata su un erroneo presupposto, poiché confonderebbe le spese di “rappresentanza istituzionale”, soggette ai canoni e criteri indicati dal P.M. (*“quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente al fine di crescere il prestigio dell'immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca”*), con i

rimborsi spettanti ai Consiglieri regionali ai sensi dell' art. 11 della L.R. n. 8/1998, finalizzati invece *“a rendere possibile l'esercizio del mandato”*.

Utili elementi per circoscrivere l'ambito nel quale collocare le “spese di rappresentanza” di cui trattasi, si rinviene nell'autorevole pronuncia emessa dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sent. n. 29/2014) che si esprime nei seguenti termini:

“I consiglieri regionali hanno il compito istituzionale di individuare le esigenze, i bisogni, le aspettative della popolazione regionale, o di specifiche zone geografiche della regione, al fine di tradurle in iniziative legislative secondo il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione.

L'attività di studio e ricerca, nonché quella convegnistica e, per così dire, di promozione ha, tra le altre, anche la funzione di intercettare e segnalare le emergenze locali collegate a situazioni di criticità socio – economiche, per poi porre allo studio le azioni idonee a ripararle, nonché la funzione di individuare le priorità da affrontare e, conseguentemente, di reperire le risorse per il conseguimento degli obiettivi definiti.

Ciò spiega anche la previsione di spese di rappresentanza per dare ospitalità a personalità o autorità chiamate a discutere temi d'interesse per gli abitanti della Regione, quali, ad esempio, lo sviluppo del turismo, ovvero la ripresa dell'economia nelle zone colpite dal terremoto.

Per le considerazioni che precedono è indiscutibile che tutto il coacervo

delle attività di approfondimento delle problematiche locali sia inerente, anzi, per meglio dire, connaturata alla vita operativa di un gruppo consiliare.

Perciò, a prescindere dall'esplicita indicazione recata dalle linee guida, risultano del tutto compatibili con l'attività di un gruppo le spese per l'acquisto di quotidiani, rassegne stampa e libri, nonché per attività di consulenza e di ricerca.

Allo stesso modo, non può non riconoscersi che tutte le spese funzionali all'attività di un gruppo, quali le spese di ristorazione, di soggiorno e i contratti di collaborazione con esperti di problematiche regionali, ovvero per ricoprire l'incarico di addetto stampa siano inerenti ai fini istituzionali di un gruppo assembleare”.

L'ambito nel quale circoscrivere le spese di rappresentanza dei Consiglieri regionali, delineato dalle Sezioni Riunite, appare coerente con le norme regionali innanzi richiamate, che fanno riferimento alle “spese di segreteria e di rappresentanza finalizzate a rendere possibile l'esercizio del mandato” (art. 11, comma 1, l.r. n. 8/2002), sostenute “comunque non in rappresentanza della Regione” (art. 3, comma 1, della deliberazione n. 357/2000), distinguendole, nella puntualizzazione da ultimo riportata, da quelle inerenti la c.d. “rappresentanza istituzionale”.

Ciò premesso in tema di distinzione tra “spese di rappresentanza istituzionale” per un soggetto pubblico esponenziale e rappresentativo della collettività (ad es. il Presidente della Regione) e “spese di rappresentanza politica” di ciascun Consigliere regionale, va

particolarmente evidenziato che, in entrambi i casi, la comune provenienza pubblica dei fondi utilizzati e la loro doverosa destinazione ai fini specificamente individuati dalla disciplina di settore, impongono comunque una documentata rendicontazione che permetta di far emergere adeguatamente la connessione tra la spesa e le finalità istituzionali con essa perseguita; ciò è proprio quello che difetta nei casi all'esame (o almeno nella maggior parte, come si preciserà allorquando si passerà alla determinazione del "danno"), ove la documentazione presentata non permette di ricondurre le spese all'esame tra quelle previste dall'art. 11 della più volte richiamata legge regionale e dall'art. 3 della deliberazione n. 357/2000.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente affermato che le spese di rappresentanza vanno rigorosamente giustificate e documentate, con analitica indicazione, per ciascuna di esse, delle finalità istituzionali perseguite, del rapporto di pertinenza tra attività dell'ente e spesa, della qualificazione del soggetto destinatario rispetto alla spesa, della sua natura e della sua legittima misura (sez. I, n. 35/1997; sez. II, n. 162/1999; sez. Veneto, n. 719/2003, sez. Basilicata n. 114/2011) e che devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza esplicitati attraverso una rigorosa documentazione delle circostanze e dei motivi che le occasionarono (sez. Lazio, n. 1181/2009; sez. II, n. 106/2002; sez. II, n. 162/1999; sez. II, n. 31/1998).

Il predetto indirizzo del giudice contabile ha trovato autorevoli conferme, tra le quali la sentenza della Corte di Cassazione penale

n. 23066/2009, resa in materia di spese “riservate” dei Presidenti di una Regione, nella quale, con incisiva sintesi si osserva: *“Nella materia della spesa pubblica rilevano gli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 della Costituzione, che nel loro insieme dettano questi convergenti principi: ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio; la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale; l’impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa; tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza). La sintesi di tali principi è pertanto che sussiste il generale obbligo di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità istituzionali”.*

Ulteriore conferma indiretta dei richiamati principi si desume dal contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014, che, pur scrutinando la recente norma in tema di controlli affidati alla Corte dei conti (art. 1, co. 11, del D.L. n 174/2012), ha affermato che l’obbligo di restituzione delle somme ricevute dai gruppi consiliari conseguente ad accertate irregolarità da parte delle Sezioni Regionali di controllo *“costituisce un principio generale di contabilità pubblica, strettamente correlato al dovere di “dar conto” delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi ed alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari”*.

Il predetto obbligo di “dar conto” (ribadito dall’art. 4 della più volte richiamata deliberazione n. 357/2000) dell’impiego delle somme di cui i Consiglieri avevano la disponibilità per perseguire i fini istituzionali, comporta che si verta in una chiara ipotesi di responsabilità contabile.

Quanto innanzi consente di disattendere, in quanto giuridicamente infondate, le pressoché unanimi doglianze dei difensori circa il fatto che l’attore pubblico avrebbe disatteso l’onere della prova che gli incombeva, sull’asserito utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle previste dalle norme.

Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, una ripartizione dell’onere della prova coerente con la disciplina degli obblighi che discendono dalla gestione del denaro pubblico, di cui si ha specifico obbligo di “rendicontazione”, vede gravare sul P.M. contabile la mera dimostrazione che il convenuto ha beneficiato di un contributo avente una specifica finalizzazione, mentre deve ritenersi a carico del percettore l’onere di dimostrare che l’utilizzo delle risorse pubbliche è avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato (ex plurimis cfr: Sez. II app. n. 64/2007; id., Sez. Piemonte, n. 172/2012, Sez. veneto n. 4/2014, Sez. Lombardia n. 163/2014).

Detto onere non risulta certamente soddisfatto nella maggior parte dei casi all’esame, nei quali gli odierni convenuti, producendo i richiesti rendiconti, si sono limitati a depositare solo ricevute fiscali o fatture, da cui è evincibile unicamente che la spesa è avvenuta, ma del tutto inidonee a far emergere la sua finalizzazione “*a rendere possibile*

l'esercizio del mandato", prevista dall'art. 11 della l.r. n. 8/1998.

Più in particolare, se per le spese univocamente riferibili "all'esercizio del mandato" - come ad esempio, quelle relative alla stampa di pubblicazioni divulgative, ovvero rappresentate in fatture esplicitamente riportanti che la spesa era relativa a nolo sale per convegni, come in alcuni casi all'esame, per i quali, come si preciserà nel prosieguo della trattazione, in sede di determinazione del danno, il Collegio ha ritenuto la spesa legittimamente rimborsabile - può essere sufficiente la mera allegazione del documento fiscale sufficientemente analitico, altrettanto non può ritenersi per le spese di ristorazione, bar, o alloggio alberghiero (che costituiscono la preponderante parte delle spese contestate dall'attore), o gli acquisti di beni o servizi, in quanto privi di un'oggettiva ed immediata riferibilità alle esigenze "di rappresentanza".

Risponde, infatti, a criteri logico - giuridici di immediata percezione, nonché ai consolidati principi generali innanzi richiamati, che per quest'ultima categoria di spese, non distinguibili da quelle di carattere privato o effettuate per finalità di personale propaganda elettorale, il legittimo e trasparente utilizzo del denaro pubblico non possa prescindere da una adeguata dimostrazione del collegamento tra l'esborso sostenuto e l'attività svolta per fini istituzionali.

Dimostrazione che può essere sufficientemente assolta anche mediante dichiarazioni coeve alla presentazione del rendiconto, accompagnate da adeguata documentazione ovvero richiamanti l'ufficialità dell'evento che ha occasionato la spesa; è il caso, a titolo di

esempio, di alcune spese contestate al convenuto Mattia, che il Collegio ritiene invece, per tale motivo, ammissibili a rimborso, come nel prosieguo si preciserà.

Appare altresì opportuno precisare che, nel giudizio all'esame, viene in rilievo essenzialmente una verifica della dimostrazione dell'inerenza della spesa con i fini istituzionali previsti, senza che ciò comporti alcun sindacato sul merito delle scelte operate dai Consiglieri (secondo il principio ribadito dalle Sezioni Riunire con la già richiamata sentenza n. 29/2014), come invece dedotto in alcuni scritti difensivi.

Pertanto, la colpevolezza degli odierni convenuti risiede essenzialmente nell'aver inescusabilmente disatteso il *“dovere di “dar conto” delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi ed alla loro attinenza alle funzioni istituzionali”* (per usare le stesse parole con cui si è autorevolmente espressa la Corte Costituzionale con la già richiamata sentenza n. 39/2014).

Né ad escludere l'innanzi affermata colpevolezza possono intervenire i richiami dei difensori ad un affidamento indotto da prassi decennali di rendicontazione senza alcun rilievo da parte del controllo interno sulle spese in trattazione, affidato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dall'art. 6 della deliberazione n. 357/2000.

A tal proposito va osservato come nessuna prassi, per quanto radicata nel tempo, poteva giustificare la violazione degli obblighi inerenti alla necessità di rendere una rendicontazione trasparente dell'impiego di denaro pubblico, in conformità ai richiamati consolidati parametri

normativi e giurisprudenziali; infatti il principio di dover dare conto dell'impiego di denaro pubblico in coerenza con le finalità previste, oltre che essere un preciso e consolidato obbligo giuridico, dovrebbe essere patrimonio naturale del "sentire" di ogni pubblico amministratore, che nessuna prassi lassista vale ad attenuare.

Pertanto l'assenza di adeguati controlli, ben lungi da costituire esimente od attenuare l'elemento soggettivo della responsabilità, può essere considerata solo quale concorso alla produzione del danno, di cui si terrà conto nel prosieguo della trattazione.

Pertanto, la mancata produzione di adeguata documentazione giustificativa di ciascuna spesa in sede di presentazione del richiesto "rendiconto", sul piano soggettivo, come innanzi esposto, vale a qualificare la condotta degli odierni convenuti come gravemente inadempiente dell'obbligo di dar conto della gestione delle pubbliche risorse, derivante da consolidate regole contabili di immediata percezione, mentre sul piano oggettivo rende l'attività di spesa *inutiliter data* ai fini del rimborso, e quindi dannosa in quanto non univocamente riferibile ai fini istituzionali normativamente previsti.

Prima di passare alla determinazione del danno ascrivibile a ciascun convenuto, va ancora precisato che il Collegio ritiene di disattendere le richieste istruttorie avanzate da diversi difensori, ed in particolare quelle di assunzione di prove testimoniali, considerato che il materiale probatorio documentale sino ad ora acquisito al fascicolo di causa – anche attraverso il deposito di documentazione da parte dei convenuti – sia più che sufficiente per consentire una documentata valutazione

delle fattispecie all'esame (in senso conforme cfr Sez. Lombardia n. 180/2014, n. 1/2015, Sez. Puglia n. 288/2014).

Passando quindi alla determinazione del danno ascrivibile a ciascun convenuto, ritiene il Collegio di modificare le richieste attoree, sulla base dell'esame degli atti acquisiti al fascicolo di causa, nei termini di seguito precisati.

1. Carelli Giovanni, vanno ritenute ammissibili: le spese indicate ai numeri d'ordine 3 e 12 (concernenti pernottamenti) della scheda depositata dalla Procura relativa alle contestazioni riferite all'anno 2009, avendo il convenuto depositato documentazione dalla quale risulta il convegno o la manifestazione ufficiale al quale ha partecipato; le spese indicate ai numeri d'ordine 4, 6, 8, 11 e 14 della scheda relativa all'anno 2009 e n. 5 della scheda relativa all'anno 2010 trattandosi essenzialmente di noleggio sale per incontri politici; le spese dal n. 15 al n. 26 della scheda relativa all'anno 2009 e n. 6 e 7 della scheda dell'anno 2010, essendo riferite a canoni per locazione di arredi destinati alla segreteria politica espressamente ammesse a contributo dall'art. 3 della deliberazione n. 357/2000. Considerato quindi che il complesso delle suddette spese ritenute ammissibili ammonta ad € 11.835,00 il danno precedentemente contestato di € 13.358,00, va rideterminato in € 1.523,00.

2. De Filippo Vito va ritenuta ammissibile: la spesa riportata al numero d'ordine 8 della scheda relativa all'anno 2009 dell'importo di € 1.400,00 contestata dall'attore quale spesa di ristorazione, mentre il documento già depositato in sede di rendiconto riporta

che l'esborso era relativo al noleggio sala per incontri politici del 27 agosto e 14 ottobre 2009; pertanto il danno precedentemente contestato di € 4.701,90 va rideterminato in € 3.301,90.

3. Santochirico Vincenzo va ritenuta ammissibile: (come tra l'altro puntualizzato dal P.M. nell'intervento in udienza) la spesa riportata al numero d'ordine 17 della scheda relativa all'anno 2009, dell'importo di € 7.950,00 avendo il convenuto dimostrato, con i documenti depositati, che si trattava di acquisto di arredi destinati alla segreteria politica; pertanto il danno precedentemente contestato di € 25.149,05 va rideterminato in € 17.199,05.
4. Lapenna Sergio vanno ritenute ammissibili: le spese riportate ai numeri d'ordine 6 e 8 della scheda relativa all'anno 2009, in quanto le fatture depositate a corredo del rendiconto evidenziavano che esse erano relative all'organizzazione di convegni e servizio catering che si sono svolti il 26 maggio e 2 luglio dello stesso anno; Considerato quindi che il complesso delle suddette spese ritenute ammissibili ammonta ad € 5.170,00 il danno precedentemente contestato di € 8.571,70 va rideterminato in € 3.401,70.
5. Mattia Franco vanno ritenute ammissibili: le spese riportate ai numeri d'ordine 1,2,3,5,6,7,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22, della scheda relativa all'anno 2009, e ai numeri d'ordine da 9 a 15 della scheda relativa all'anno 2010 avendo il convenuto, già in sede di presentazione del rendiconto, presentato dichiarazioni da cui era evincibile la destinazione delle spese stesse ai fini istituzionali

previsti. Considerato quindi che il complesso delle suddette spese ritenute ammissibili ammonta ad € 2.601,25 il danno precedentemente contestato di € 5.433,00 va rideterminato in € 2.831,75.

6. Nardiello Giacomo vanno ritenute ammissibili: le spese riportate ai numeri d'ordine 15, 110, 120, 143, 159, 171, 177, 181, 255, 260, 309, 313, 314, 447 della scheda relativa all'anno 2009, e ai numeri d'ordine 18, 20, 37, 71, 89, 115, e 135 della scheda relativa all'anno 2010, risultando dai documenti acquisiti agli atti che le spese sono relative al noleggio sala e a pasti consumati in occasione di incontri e convegni organizzati su tematiche di interesse generale e locale. Considerato quindi che il complesso delle suddette spese ritenute ammissibili ammonta ad € 5.174,60 il danno precedentemente contestato di € 20.238,73 va rideterminato in € 15.064,13.
7. Salierno Adeltina vanno ritenute ammissibili: le spese riportate ai numeri d'ordine 26, 29, 30, 32, 121, 122, 133, 134, 135, 136, 137, della scheda relativa all'anno 2009, risultando dai documenti acquisiti agli atti che le spese sono state effettuate in occasione di partecipazione a convegni ed incontri ufficiali. Considerato quindi che il complesso delle suddette spese ritenute ammissibili ammonta ad € 568,70 il danno precedentemente contestato di € 15.783,54 va rideterminato in € 15.214,84.
8. Salvatore Donato Paolo vanno ritenute ammissibili: le spese riportate ai numeri d'ordine 1, 2, 3, 4, 5, 16, 32 e 33 della scheda

relativa all'anno 2009, risultando dai documenti acquisiti agli atti che le spese sono state effettuate in occasione di incontri di natura politica comunque riconducibili all'esercizio del mandato elettorale. Considerato quindi che il complesso delle suddette spese ritenute ammissibili ammonta ad € 741,55 il danno precedentemente contestato di € 9.166,55 va rideterminato in € 8.425,00.

9. Scaglione Luigi Carmine ha depositato copia dell'assegno circolare di € 317,80, con il quale ha restituito alla Regione l'importo contestato dall'attore a titolo di "altre spese"; pertanto l'importo contestato dall'attore di € 15.180,56 va rideterminato in € 14.862,76, quale danno ancora attuale.

Per la compiuta determinazione del danno da porre concretamente a carico di ciascun convenuto, va infine valutato l'apporto concausale dei soggetti preposti al controllo delle spese di cui trattasi, non evocati in giudizio dall'attore pubblico (in senso conforme cfr Sez. Lombardia n. 163/3014, Sez. Friuli V.G. n.11/2014), considerato che, come è emerso dalla trattazione, il pur previsto controllo è risultato del tutto assente, non risultando che abbia mai sollevato rilievi sulle spese del tutto inadeguatamente rendicontate; concorso causale alla produzione del danno, tra l'altro, evidenziata anche in molti scritti difensivi.

Assume rilievo sul punto, la disciplina recata dalla più volte richiamata deliberazione n. 357/2000, secondo la quale ciascun Consigliere presenta al proprio capogruppo il documentato rendiconto delle spese sostenute, e poi *"i gruppi effettuano i relativi conguagli e ne danno comunicazione all'Ufficio di Presidenza"* (art. 4), al quale il successivo

art. 6 demanda il compito di *“effettuare controlli, anche a campione, sulla corretta gestione e spesa delle somme corrisposte ai Consiglieri”*.

Pertanto il Collegio ritiene di dover valutare nel 20% il concorso alla produzione dei danni per cui è causa, da parte dell'Ufficio di Presidenza, in ragione degli omessi dovuti controlli, e conseguentemente ridurre della predetta percentuale il danno che ciascun Consigliere deve risarcire alla Regione Basilicata.

Conseguentemente i convenuti vanno condannati a risarcire il danno prodotto alla Regione Basilicata nella misura per ciascuno di seguito indicata:

Autilio Antonio, € 12.900,74; **Carelli** Giovanni € 1.218,40; **De Filippo** Vito € 2.641,52; **De Franchi** Prospero Giovanni € 15.396,20; **Di Sanza** Antonio € 14.610,87; **Falotico** Roberto € 13.984,64; **Fierro** Gaetano € 8.560,06; **Flovilla** Antonio € 7.448,80; **Folino** Vincenzo € 7.538,08; **La Penna** Sergio € 2.721,44; **Mastrosimone** Rosa € 11.840,84; **Mattia** Franco Carmelo Mario € 2.265,40; **Nardiello** Giacomo € 12.051,30; **Pagliuca** Nicola Giovanni € 2.097,20; **Pittella** Maurizio Marcello Claudio € 6.319,84; **Potenza** Antonio € 2.773,72; **Salierno** Adeltina € 12.171,87; **Salvatore** Donato Paolo € 6.740,00; **Santochirico** Vincenzo € 13.759,24; **Scaglione** Luigi Carmine a € 11.890,21; **Straziuso** Gennaro € 28.744,28; **Vita** Rocco € 8.925,03.

Le predette somme vanno maggiorate della rivalutazione monetaria dalla data di presentazione dei rendiconti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione

e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

a) Condanna i convenuti a risarcire il danno prodotto alla Regione Basilicata nella misura per ciascuno di seguito indicata:

Autilio Antonio, € 12.900,74; **Carelli** Giovanni € 1.218,40; **De Filippo** Vito € 2.641,52; **De Franchi** Prospero Giovanni € 15.396,20; **Di Sanza** Antonio € 14.610,87; **Falotico** Roberto € 13.984,64; **Fierro** Gaetano € 8.560,06; **Flovilla** Antonio € 7.448,80; **Folino** Vincenzo € 7.538,08; **La Penna** Sergio € 2.721,44; **Mastrosimone** Rosa € 11.840,84; **Mattia** Franco Carmelo Mario € 2.265,40; **Nardiello** Giacomo € 12.051,30; **Pagliuca** Nicola Giovanni € 2.097,20; **Pittella** Maurizio Marcello Claudio € 6.319,84; **Potenza** Antonio € 2.773,72; **Salierno** Adeltina € 12.171,87; **Salvatore** Donato Paolo € 6.740,00; **Santochirico** Vincenzo € 13.759,24; **Scaglione** Luigi Carmine a € 11.890,21; **Straziuso** Gennaro € 28.744,28; **Vita** Rocco € 8.925,03;

le predette somme vanno maggiorate della rivalutazione monetaria dalla data di presentazione dei rendiconti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

b) Nei confronti dei convenuti **Simonetti** Emilia e **Viti** Vincenzo Edoardo, dispone, con separata ordinanza, la separazione delle cause,

ai sensi dell' art. 103, comma 2, c.p.c., ordinando all'attore di integrare la domanda, ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., fissando contestualmente un termine di giorni 60, a decorrere dalla data di pubblicazione della succitata ordinanza, per provvedere.

c) Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 6.807,06=.

Euro seimilaottocentosette/06=.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2015.

L'estensore	Il Presidente
(dott. Vincenzo Pergola)	(dott. Maurizio Tocca)
F.to Vincenzo Pergola	F.to Maurizio Tocca

Depositata in Segreteria il 20 FEB. 2015

Il Preposto alla Segreteria della
Sezione Giurisdizionale Basilicata
Maria Anna Catuogno
F.to Maria Anna Catuogno